

STATUTO

**CONSORZIO FRA
COOPERATIVA SOCIALI -
HORUS- SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIALE DELL'UNICEF
SNC

Numero REA: PZ - 108172

Codice fiscale: 01351380769

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-06-2005 - Statuto completo	2
--	---



*Studio Notarile
Zotta*

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.

Art. 1) E' costituita, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8

novembre 1991 n. 381, la società cooperativa denominata

"Consorzio fra Cooperative sociali

- HORUS -

Società Cooperativa".

Il Consorzio ha sede in Potenza, e potrà istituire, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, purchè nel territorio dello Stato.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2) Il Consorzio ha la durata di anni 99 (novantanove) a decorrere dalla data della sua legale costituzione e potrà essere prorogato con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3) Il Consorzio deve essere retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

	Scopo del Consorzio è quello di essere strumento utile a per-	
	seguire l'interesse generale della Comunità alla promozione	
	umana e all'interazione dei cittadini così come definito dal-	
	l'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Il Consorzio si propone, altresì, di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.	
	Perciò lo stesso aderisce alla Lega Nazionale delle Coopera-	
	tive e Mutue.	
	Art. 4) La Società ha per oggetto:	
	a) l'assunzione da persone fisiche, da Amministrazioni Stata-	
	li, Parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private,	
	da Enti pubblici e privati, sia italiani che esteri, di ogni	
	qualsiasi lavoro relativo a:	
	1 - gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali:	
	1.1 - assistenza domiciliare e integrata - telesoccorso;	
	1.2 - gestione case di riposo per anziani e residenze sanita-	
	rie per anziani;	
	1.3 - gestione di presidi di accoglienza anche a carattere	
	diurno o di centri di servizi senza residenzialità o di comu-	
	nità terapeutiche e/o assistenza nei medesimi;	
	1.4 - gestione di strutture di ospitalità per soggetti non	
	autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza	
	nelle medesime;	
	1.5 - interventi di sostegno e reinserimento sociale, atti-	
	vità di animazione con finalità educative e di socializzazio-	

	ne;	
	1.6 - trasporto accompagnato di minori;	
	1.7 - trasporto assistito di disabili;	
	1.8 - servizio di Home Maker;	
	1.9 - organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;	
	1.10 - gestione di asili nido, scuole materne, scuole private	
	in genere, servizio di doposcuola;	
	1.11 - assistenza e ogni altra forma di intervento socio-edu-	
	cativo in direzione dei disadattati psico-sociali, in un'ot-	
	tica di prevenzione;	
	1.12 - gestione di strutture educativo-assistenziali per mi-	
	nori;	
	1.13 - gestione di centri sociali e centri terapeutici terri-	
	toriali con annessi servizi all'utenza;	
	1.14 - gestione di servizi di segretariato sociale;	
	1.15 - animazione culturale nei quartieri per la gestione del	
	tempo libero attraverso l'organizzazione di parchi giochi,	
	ludoteche, biblioteche, eccetera;	
	1.16 - gestione di servizi di assistenza ai tossicodipenden-	
	ti, alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di ascol-	
	to, centri di prima accoglienza, unità di strada, comunità	
	terapeutiche, in un'ottica di prevenzione, di riabilitazione	
	e di reinserimento socio-lavorativo;	
	1.17 - Gestione di servizi di assistenza per persone in con-	
	dizione di disagio psichico, ex degenti di istituti psichia-	

	trici, soggetti in trattamento psichiatrico, attraverso cen-	
	tri diurni; case famiglia-alloggio; residenze sanitarie assi-	
	stite; comunità terapeutiche residenziali tese alla riabili-	
	tazione e al reinserimento socio lavorativo;	
	1.18 - Gestione di centri semiresidenziali ed altre strutture	
	con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo li-	
	bero, per lo sport, per la cultura e il turismo sociale; at-	
	tività di formazione e consulenza;	
	1.19 - Gestione di comunità residenziali; centri diurni di	
	pronta accoglienza e socializzazione per minori a rischio;	
	pronto soccorso pedagogico e centri giovanili quale forma	
	preventiva e/o di supporto e/o di riabilitazione del disagio	
	adolescenziale;	
	1.20 - Gestione di strutture per l'accoglienza di soggetti	
	disposti al cambiamento e al recupero sociale (carcerati in	
	situazione di affidamento sociale secondo la normativa vigente ed	
	ex carcerati).	
	1.21 - Promozione e realizzazione di attività nel campo del-	
	l'educazione ambientale e sociale finalizzate al rispetto ed	
	alla valorizzazione dell'ambiente;	
	1.22 - Gestione di servizi di assistenza e recupero sociale	
	di soggetti svantaggiati;	
	1.23 - Gestione di servizi direttamente o indirettamente at-	
	tinenti a quanto prima elencato;	

	1.24 - Gestione di servizi e attività finalizzate al soste-	
	gno, all'assistenza, formazione ed inserimento lavorativo di	
	profughi ed extracomunitari anche per quanto previsto nei	
	precedenti punti.	
	2.0 - Esecuzione e realizzazione di lavori finalizzati al-	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (L. 381/91).	
	Tali lavori e attività dovranno essere affidati in esecuzione	
	alle Cooperative o Enti associati nel rispetto degli specifi-	
	ci ambiti di intervento così come determinati dalla legge 8	
	novembre 1991 n. 381 oppure condotti direttamente anche in	
	associazione con altre società pubbliche o private.	
	b) Progettare, organizzare e gestire corsi di formazione pro-	
	fessionale, di qualificazione, riqualificazione e di aggior-	
	namento professionale destinati:	
	1 - alla qualificazione di nuove figure professionali utili	
	alle cooperative consorziate;	
	2 - alla formazione, riqualificazione e aggiornamento degli	
	operatori, dei quadri, dei soci, dei dipendenti e delle figu-	
	re professionali in genere utili alle cooperative consorziate;	
	3 - alla qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento di	
	personale tecnico, amministrativo, direzionale;	
	4 - alla formazione professionale e formazione lavorativa di	
	soggetti svantaggiati;	
	5 - alla qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento di	
	soggetti socialmente svantaggiati.	

	A tal fine il Consorzio potrà richiedere ed utilizzare con-	
	tributi, finanziamenti e agevolazioni previsti da leggi re-	
	gionali, nazionali e comunitarie.	
	c) La creazione di Agenzie ed Osservatori per lo studio ed il	
	monitoraggio della evoluzione della Cooperazione Sociale nei	
	diversi campi di intervento nonchè dello studio delle singole	
	tematiche di intervento individuate nel precedente punto a)	
	e, più in generale, per tutte quelle tematiche che abbiano	
	risvolto sociale.	
	Il Consorzio promuoverà, organizzerà e parteciperà a reti na-	
	zionali ed internazionali di informazione e scambio di espe-	
	rienze.	
	Il Consorzio istituirà centri per la fornitura alle coopera-	
	tive di servizi reali.	
	Per la realizzazione di quanto innanzi potrà richiedere ed u-	
	tilizzare finanziamenti, contributi ed agevolazioni previsti	
	da leggi regionali, nazionali e Comunitarie.	
	d) Promuovere, organizzare e realizzare convegni, fiere, stu-	
	di, ricerche e quant'altro utile alla divulgazione e afferma-	
	zione dello scopo del consorzio e delle consorziate rappre-	
	sentato dalla promozione umana e dalla integrazione dei cit-	
	tadini. A tal fine il Consorzio predisporrà ipotesi di inter-	
	vento e potrà utilizzare fondi, provvidenze e finanziamenti	
	regionali, nazionali e comunitari.	
	e) Pubblicazione di periodici e stampati, nonchè di testi	

	scientifici su problematiche rientranti nelle finalità isti-	
	tuzionali e su ricerche sociali.	
	Il Consorzio si propone quindi:	
	a) di eseguire per mezzo dei soci i lavori e le forniture as-	
	sunte;	
	b) di provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di	
	propri uffici tecnici ed amministrativi, alla compilazione	
	progetti e preventivi dei lavori, afferenti a qualsiasi tipo	
	di appalto pubblico o privato;	
	c) di contribuire nel modo più efficace alla conduzione tec-	
	nica ed economica dei lavori e delle forniture assunte, pre-	
	stando la dovuta assistenza ai propri soci, in tutte le que-	
	stioni che possono intervenire con gli Enti pubblici e con i	
	privati in ordine ai lavori assunti ed affidati per l'esecu-	
	zione;	
	d) di esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scel-	
	te produttive ed alle strutture aziendali dei soci;	
	e) di prestare collaborazione ai soci nella formulazione e	
	nella definizione dei programmi di sviluppo aziendale e del	
	Movimento Cooperativo;	
	f) di facilitare il credito ai soci e ad eventuali Organismi	
	e Società interessanti il Movimento Cooperativo in genere,	
	anche mediante concessioni di garanzia, quali avalli cambia-	
	ri, fideiussioni ed altro sotto qualsiasi forma.	
	Il Consorzio si propone inoltre l'assunzione di interessenze,	

	quote, partecipazioni, anche azionarie, in Enti cooperativi o	
	privati allo scopo di conseguire i fini sociali e rafforzare	
	il Movimento Cooperativo.	
	Il Consorzio, con deliberazione del Consiglio di Amministra-	
	zione, ma sempre nell'ambito dei propri scopi istituzionali,	
	può intraprendere qualunque iniziativa di carattere indu-	
	striale, commerciale o di servizio.	
	Il Consorzio, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra	
	si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo aziendale, costituirà, altresì, fondi	
	per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il poten-	
	ziamento aziendale.	
	Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, il con-	
	sorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed	
	affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immo-	
	biliare, economica, industriale e bancaria necessarie o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indi-	
	rettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè,	
	fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale;	
	b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	

	luppate il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsia-	
	si altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito agli associati, agli Enti cui il	
	Consorzio aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	d) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mu-	
	tualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di ap-	
	posite sezioni, sia con partecipazione ad organismi, ed enti	
	idonei.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5) Il numero dei soci è illimitato: non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono far parte del Consorzio le Cooperative Sociali i-	
	scritte nel Registro Prefettizio nella sezione "Cooperazione	
	sociale".	
	Le cooperative sociali devono rappresentare almeno il 80%	
	(ottanta per cento) della base sociale associata.	
	Possono far parte del Consorzio, nella misura massima del 20%	
	(venti per cento) della base sociale, altre Cooperative, Enti	
	e Società.	
	Art. 6) Le società Cooperative, gli Enti e le Persone giuri-	
	diche che intendono aderire debbono presentare domanda scrit-	
	ta al Consiglio di Amministrazione. Nella domanda, sotto-	

	scritta dal legale rappresentante, deve essere indicato:	
	a) l'ammontare della quota che il richiedente intende sotto-	
	scrivere;	
	b) la denominazione o ragione sociale, la sede e l'oggetto	
	sociale, la durata;	
	c) l'organo sociale che ha deliberato la domanda;	
	d) il numero dei soci e l'ammontare del capitale sociale sot-	
	toscritto e di quello versato;	
	e) dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statu-	
	to.	
	La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:	
	1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto so-	
	ciale aggiornato alla data di presentazione della domanda;	
	2) certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio o nello	
	Schedario Generale della Cooperazione, in conformità alle	
	norme di legge;	
	3) elenco dei componenti le cariche sociali;	
	4) estratto della delibera dell'Organo sociale competente che	
	ha deciso l'adesione al Consorzio;	
	5) bilanci dell'ultimo triennio (solamente se la Cooperativa	
	o Ente è costituito da oltre un triennio).	
	Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio si riserva di-	
	ritto di chiedere altra documentazione o notizie che ritenga	
	del caso.	
	Sulla domanda decide insindacabilmente il Consiglio di Ammi-	

	nistrazione che, in caso di non accoglimento, comunica detta-	
	gliatamente ed entro tre mesi dalla domanda, anche i motivi	
	della reiezione.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7). Tra-	
	scorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibe-	
	ra diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal	
	contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quan-	
	to previsto nel comma a) dell'articolo 17).	
	In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con	
	effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.	
	Art. 7) I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e	
	nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione sot-	
	toscrivere le quote sociali di cui al comma a) del precedente	
	articolo 6).	
	Le Cooperative od Enti ammessi sono obbligati, oltre che al	
	corretto adempimento di quanto previsto dal presente Statuto	
	e di quanto deliberato dai suoi Organi:	
	a) a versare le quote sociali sottoscritte nei termini e con	
	le modalità stabilite dall'articolo 17);	
	b) di accettare i controlli tecnici, amministrativi o la di-	
	rezione tecnica che il Consorzio ritenesse necessario far se-	

	guire dai propri incaricati sull'azienda e sui lavori affida-	
	ti e, ad attenersi alle conclusioni adottate in conseguenza	
	delle risultanze dei controlli stessi;	
	c) a non partecipare, in concorrenza con il Consorzio, singo-	
	lamente o con altre Cooperative consorziate o con altre im-	
	prese pubbliche o private, ad aste, gare, licitazioni o trat-	
	tative, senza autorizzazione del Consorzio stesso;	
	d) a partecipare all'attività del Consorzio in conformità dei	
	piani di lavoro predisposti per i lavori assunti e ad essi	
	affidati nonchè ad osservare le norme fissate per la esecu-	
	zione dei lavori medesimi;	
	e) a corrispondere al Consorzio i contributi stabiliti dal-	
	l'assemblea su proposta del Consiglio.	
	Art. 8) E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporanea-	
	mente ad altri consorzi che perseguono identici scopi sociali	
	ed esplichino un'attività concorrente.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 9) I soci cessano di far parte del Consorzio per falli-	
	mento, per liquidazione volontaria, di ufficio o coatta, per	
	recesso, decadenza o esclusione.	
	Art. 10) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recede-	
	re il Socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art.	
	5);	

	b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in	
	grado di partecipare all'attività del Consorzio;	
	c) ne faccia richiesta e ottenga il consenso a giudizio in-	
	sindacabile del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.	
	La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera	
	raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Spetta al Con-	
	siglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data	
	di comunicazione, constatare se ricorrono i motivi che legit-	
	timino il recesso e quindi accoglierlo o rigettarlo.	
	Il recesso viene annotato nel Libro dei Soci e diventa opera-	
	tivo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato	
	tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'e-	
	sercizio successivo.	
	Art. 11) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione ed ha luogo quando vengano a mancare i requisiti	
	previsti dall'articolo 5).	
	Essa ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci.	
	Art. 12) L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione contro i soci i quali:	
	a) non adempiano, tempestivamente, agli impegni ed agli ob-	
	blighi previsti dall'articolo 7);	
	b) danneggino gli interessi del Consorzio compiendo atti che	
	ne pregiudichino il credito, la credibilità ed il regolare	
	andamento;	
	c) non rispettino le disposizioni del presente Statuto, di e-	

	ventuali regolamenti adottati e le deliberazioni assunte da-	
	gli Organi sociali del Consorzio.	
	Art. 13) Per la liquidazione ed il rimborso delle quote ai	
	soci che cessano di far parte del Consorzio e per la respon-	
	sabilità di detti soci valgono le norme degli articoli 2529 e	
	2530 del Codice Civile.	
	La liquidazione ed il rimborso delle quote non potrà però, in	
	ogni caso, essere superiore all'importo della quota sotto-	
	scritta e versata ed eventualmente rivalutata.	
	Art. 14) Le deliberazioni prese in materia di recesso, deca-	
	denza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci desti-	
	nari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione su tali materie saranno demandate, a tutti gli ef-	
	fetti, alla normativa vigente in materia.	
	Art. 15) I soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto	
	il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effet-	
	tivamente versate ed eventualmente rivalutate, la cui liqui-	
	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivaluta-	
	to.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	

	tante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio e-	
	ventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi succes-	
	sivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO - BILANCIO - PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 16) Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato:	
	a.1) da un quote del valore nominale non inferiore ad Euro	
	25,00 (venticinque/00), detenute dai soci-cooperatori e non	
	superiore al limite di legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi	
	gestione di cui all'articolo 19), con le quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi e con le tasse di	
	ammissione;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse al Consorzio per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi so-	
	ciali;	
	f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizio-	
	ni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;	
	per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote e delle azioni nominative sottoscritte.	

	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci.	
	Art. 17) Le quote ed azioni sottoscritte possono essere ver-	
	sate a rate e precisamente:	
	a) almeno il 20% (venti per cento) all'atto della sottoscri-	
	zione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Art. 18) Le quote dei soci cooperatori sono sempre nominati-	
	ve. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè es-	
	sere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, e si considerano vincolate in favore del Consorzio	
	a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci	
	contraggono con il medesimo.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da a-	
	zioni nominative, trasferibili previa autorizzazione del Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Art. 19) L'esercizio sociale va dal primo luglio al trenta	
	giugno di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonchè	
	alla stesura della relazione redatta nei termini previsti	
	dall'articolo 2) della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e succes-	
	sive modificazioni ed integrazioni.	

	L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribu-	
	zione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e	
	costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti, desti-	
	nandoli:	
	a) a riserva legale nella misura prevista dalla legge per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici;	
	b) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e svi-	
	luppo della cooperazione nella misura del 3% e con le moda-	
	lità previste dalla legge (art. 11 legge 59/92 e sue modifi-	
	cazioni ed integrazioni);	
	c) a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente	
	versate in misura non superiore al limite stabilito dalla	
	legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	d) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ri-	
	partibile fra i soci nè durante la vita del Consorzio, nè al	
	suo scioglimento (legge 904/77, art. 12);	
	e) alla rivalutazione delle quote e delle azioni sociali nei	
	modi e nei termini previsti dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59 e sue modificazioni ed integrazioni.	
	La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non de-	
	stinata alla riserva straordinaria, deve essere destinata ai	
	fini mutualistici, ai sensi ed agli effetti di cui all'arti-	
	colo 2536 del Codice Civile e cioè deve essere destinata alla	
	copertura di spese per la realizzazione di scopi di previden-	
	za, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa	

	prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da discipli-	
	narsi con apposito regolamento interno.	
	L'assemblea può deliberare, fatto salvo quanto indicato alla	
	precedente lettera e), che la totalità degli utili vengano	
	destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui al-	
	l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.	
	REQUISITI PER LA MUTUALITA' PREVALENTE	
	Ai sensi dell'art. 2514 c.c. è fatto divieto al Consorzio:	
	1) di distribuire i dividendi in misura superiore all'inten-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	2) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Il Consorzio ha, inoltre, l'obbligo di devoluzione, in caso	
	di scioglimento della società, dell'intero patrimonio socia-	
	le, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi even-	
	tualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	RISTORNI	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina, nel rispetto di quanto previsto dal preceden-	
	te art. 41, la destinazione degli utili non assegnati.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	

	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 5% (cinque per cento) del fatturato complessivo	
	prodotto dalle cooperative socie.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione al fattu-	
	rato di ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da	
	distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai corrispetti-	
	vi di ciascuna cooperativa socia, la percentuale risultante	
	applicata ai corrispettivi di ciascun socio determina il ri-	
	storno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle	
	decisioni dell'assemblea, mediante:	
	– integrazioni dei corrispettivi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20) Sono Organi sociali del Consorzio:	
	a) l'Assemblea dei Delegati;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Comitato Esecutivo;	
	e) il Collegio dei Sindaci.	
	Art. 21) Assemblea.	
	L'assemblea è costituita dai Delegati dei Soci del Consorzio.	
	Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della ri-	
	spettiva Cooperativa o Ente, tra i soci dei medesimi.	

	Ogni associato nomina il proprio Delegato.	
	Ogni associato, alla fine di ciascun anno, è obbligato a co-	
	municare al Consorzio il nome del proprio Delegato alle as-	
	semblee.	
	I nominativi dei Delegati devono essere comunicati al Consor-	
	zio almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.	
	I Delegati eventualmente eletti a membri del Consiglio di Am-	
	ministrazione del Consorzio restano delegati per tutta la du-	
	rata del loro mandato.	
	Ciascun Delegato ha diritto ad un solo voto e non può farsi	
	rappresentare, salvo che nel caso di malattia o comprovato	
	impedimento, da altro Delegato della stessa Cooperativa.	
	La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Na-	
	zionale di categoria e le Organizzazioni Cooperative Regiona-	
	li cui la Cooperativa aderisce possono partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al vo-	
	to.	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o al-	
	trove, purchè in Italia) e la data della prima e della secon-	
	da convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro	
	ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede socia-	
	le almeno venti giorni prima dell'adunanza e da comunicarsi	
	per raccomandata, fax e e-mail, ai soci almeno otto giorni	

	prima di quello fissato per l'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i Delegati con diritto di voto, tut-	
	ti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, u-	
	sare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	
	blee.	
	Art. 22) L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura delle medaglie di presenza da corri-	
	spondere agli Amministratori, per la loro attività collegia-	
	le, e le medaglie di presenza, per il triennio, per i Sindaci;	
	4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;	
	5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto	
	o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi	
	giorni o entro centottanta giorni quando lo richiedano parti-	

	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società, ed eventualmente entro il mese di luglio per l'ap-	
	provazione del bilancio preventivo.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno	
	1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i consorziati.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scio-	
	glimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri	
	dei liquidatori.	
	Art. 23) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati la metà più uno dei Delegati aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei Delegati intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo	
	che sullo scioglimento e la liquidazione del Consorzio, per	

	cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più	
	uno dei Delegati aventi diritto al voto ed il voto favorevole	
	dei 3/5 (tre quinti) dei presenti aventi diritto al voto.	
	Art. 24) L'assemblea determinerà il modo di procedere nelle	
	votazioni (alzata di mano, divisione, eccetera).	
	Art. 25) L'assemblea elegge di volta in volta il proprio Pre-	
	sidente, il Segretario dell'assemblea ed, occorrendo, tre	
	scrutatori.	
	Il Segretario può essere un dipendente del Consorzio o un No-	
	taio.	
	Le deliberazioni debbono constare da processo verbale sotto-	
	scritto dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario e, se	
	nominati, dagli scrutatori.	
	Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione si compone di non	
	meno di 3 (tre) e non più di 7 (sette) membri eletti dall'as-	
	semblea ordinaria.	
	Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice	
	Presidente.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica	
	tre anni e sono rieleggibili.	
	I Delegati dei soci sovventori possono essere nominati Ammi-	
	nistratori. La maggioranza degli Amministratori deve essere	
	comunque costituita da Delegati o soci di cooperative sociali	
	consorziate.	
	Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare	

	cauzioni, ma assumono gli obblighi e le responsabilità di cui	
	agli articoli 2373, 2392 e 2394 del Codice Civile.	
	Su deliberazione dell'assemblea ordinaria può essere loro	
	corrisposta una medaglia di presenza per ogni adunanza del	
	Consiglio a cui partecipano. Su deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	possono essere stabilite remunerazioni a quegli Amministrato-	
	ri investiti di particolari incarichi e fatto salvo quanto	
	detto al successivo articolo 31).	
	Art. 27) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o	
	più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione presa con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei	
	membri ed a maggioranza assoluta di voti, e con il parere fa-	
	vorevole del Collegio Sindacale.	
	Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	prima assemblea ordinaria e, se confermant, assumono l'an-	
	zianità dei sostituti.	
	Art. 28) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni	
	qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne	
	facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri, oppure	
	il Collegio Sindacale.	
	Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei	
	componenti del Consiglio; le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza di voti dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso	

	diramato dal Presidente e spedito al domicilio dei Consiglie-	
	ri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunan-	
	za. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con	
	telegramma da spedire al domicilio dei Consiglieri almeno	
	ventiquattro ore prima dell'ora fissata.	
	Il Consiglio di Amministrazione determinerà di volta in volta	
	le modalità di votazione (alzata di mano, divisione, eccete-	
	ra).	
	Art. 29) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più	
	ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione	
	e, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente ri-	
	servato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale del	
	Consorzio e sulle sue attività, formula i regolamenti inter-	
	ni, nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente.	
	Inoltre, ed a titolo esemplificativo:	
	a) convoca l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle delibera-	
	zioni;	
	b) formula i bilanci preventivo e consuntivo e le relative	
	relazioni prodotte nei termini previsti dall'articolo 2 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59, nonchè i programmi di attività	
	da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Delegati;	
	c) delibera la partecipazione per conto delle consorziate ad	
	aste pubbliche ed a licitazioni private, agli appalti concor-	
	so, alle trattative private con facoltà di sottoscrivere e	
	presentare offerte e preventivi, determinare prezzi, condi-	

	zioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i rela-	
	tivi contratti;	
	d) stipula gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni al-	
	tro genere inerenti all'attività consortile;	
	e) conferisce procure speciali a membri del Consorzio, ferme	
	restando le facoltà attribuite al Presidente e al Vice Presi-	
	dente del Consiglio;	
	f) assume e licenzia il personale dipendente del Consorzio,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	g) dà l'adesione del Consorzio agli Enti ed Organismi;	
	h) delibera circa l'ammissione dei soci nonchè il loro reces-	
	so, decadenza ed esclusione;	
	i) delibera l'impiego dei fondi sociali e tutte le operazioni	
	di carattere bancario, economico ed immobiliare;	
	l) nomina Direttori Tecnici e Direttori dei lavori, stabilen-	
	done le funzioni;	
	m) delibera sull'organico e può nominare Comitati di direzio-	
	ne, nonchè responsabili di ogni ordine e grado e Comitati dei	
	servizi.	
	Potrà inoltre transigere e compromettere in arbitri amichevo-	
	li compositori, concedere pegni, fideiussioni a cooperative	
	consorziate, consentire trascrizioni, iscrizioni, surroghe,	
	postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche anche	
	senza la estinzione del relativo credito garantito od intima-	
	to e qualsiasi altro annotamento ipotecario, rinunciare ad i-	

	poteche e surroghe legali, esonerando i competenti Conserva-	
	tori da ogni responsabilità, compiere qualsiasi operazione	
	presso gli Uffici del Debito Pubblico e presso ogni altro Of-	
	ficio pubblico o privato.	
	Il Consiglio delibera inoltre su qualsiasi altro argomento	
	riguardante il Consorzio che gli venga sottoposto dal Presi-	
	dente e dal Comitato Esecutivo e che non sia riservato l'As-	
	semblea dei Delegati.	
	Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte	
	delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri	
	nonchè al Comitato Esecutivo con deliberazione che deve ri-	
	portare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri	
	in carica.	
	Art. 31) Presidente.	
	La rappresentanza del Consorzio e la firma sociale spettano	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere da qualsiasi Pubbli-	
	ca Amministrazione, ditte o privati, a nome e per conto del	
	Consorzio, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatoria quietanza.	
	Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva	
	che passiva, davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria, ammi-	
	nistrativa e in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza od impedimento, anche temporanei, del Pre-	
	sidente, tutte le di lui attribuzioni spettano al Vice Presi-	

	dente.	
	Il Presidente ha la facoltà di nominare, in caso di urgenza,	
	avvocati e procuratori speciali, conferendo agli stessi i re-	
	lativi mandati e procure.	
	Il trattamento giuridico-economico del Presidente sarà deli-	
	berato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 32) Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Ese-	
	cutivo.	
	Il Comitato Esecutivo è un Organo composto dal Presidente,	
	dal Vice Presidente e da quanti altri indicati dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	I poteri del Comitato Esecutivo sono stabiliti con delibera	
	Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto stabili-	
	to dall'articolo 2381 del Codice Civile.	
	Tali poteri devono essere comunicati all'assemblea dei Dele-	
	gati nella sua prima riunione.	
	Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vanno annotate in ap-	
	posito libro da tenersi con le stesse modalità stabilite per	
	la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione	
	e devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione	
	sua prima seduta.	
	Il Comitato Esecutivo risponde al Consiglio del proprio ope-	
	rato.	
	Oltre ai poteri che gli sono conferiti dal Consiglio, spetta	

	al Comitato Esecutivo prendere deliberazioni di urgenza su	
	argomenti di ordinaria amministrazione che devono essere sot-	
	toposti a ratifica nella prima seduta consiliare.	
	Art. 33) Collegio dei Sindaci.	
	La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.	
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo	
	2488 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nomina-	
	to dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.	
	Per tutto ciò che concerne la composizione, la durata, le	
	cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione dalla ca-	
	rica, le competenze e i doveri del collegio sindacale e del	
	revisore si rinvia alle norme di legge in materia.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della So-	
	cietà dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori	
	scegliendoli preferibilmente fra i Delegati delle Cooperative	
	ed Enti associati.	
	Art. 35) In caso di cessazione della Società, l'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale so-	
	ciale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi e-	
	ventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutuali-	
	stico di promozione e sviluppo della Cooperazione in base al-	

	l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	In caso di controversia decide il Ministero per il Lavoro e	
	la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e	
	per il Tesoro udita la Commissione Centrale per la Coopera-	
	zione.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 36) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il	
	Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regola-	
	menti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei De-	
	legati riuniti in assemblea.	
	Art. 37) Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 16),	
	19) e 36) sono inderogabili e devono essere di fatto osserva-	
	te.	
	Art. 38) Per quanto non è previsto dal presente Statuto val-	
	gono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi specia-	
	li sulla Cooperazione.	
	Art. 39) Ai sensi della legge 31/12/96 n. 675, i soci, con la	
	loro iscrizione nel relativo libro, autorizzano espressamente	
	il Consorzio di cui fanno parte al trattamento dei dati per-	
	sonali per le sole finalità connesse all'attività indicata	
	nell'oggetto sociale.	
	L'autorizzazione si intende revocata con la perdita della	
	qualifica di socio.	
	Art. 40 Clausola compromissoria	

32 di 32